

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA "APS Acli Rivello ETS"

L'anno 2025 addì 21 del mese di Febbraio, alle ore 17.30, in seconda convocazione presso il Campo Sportivo Contu di Rivello, si riuniscono i Soci del "APS Acli Rivello ETS", qui convocati in Assemblea Straordinaria dal Presidente, sig. GUSTAVO SAVINO, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo statuto
- 2) Varie ed eventuali

Assume la presidenza il sig. Gustavo Savino, il quale, constatato che:

- sono presenti 13 soci , 12 soci minorenni accompagnati dai legali tutori, 2 socio con delega di voto, per un totale di 26 ,rappresentanti soci aventi diritto di voto;
- tutti i presenti si dichiarano a perfetta conoscenza degli argomenti da trattare e non si oppongono alla loro trattazione;

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita e pertanto atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto e, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario la sig.ra Mariella Guerrese per la stesura del presente verbale.

Il presidente dell'Assemblea apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, dando lettura del nuovo Statuto dell'associazione. Elencando i punti di variazione del precedente


L'Assemblea opta per la votazione ad alzata di mano e approva all'unanimità.

Alle ore.....18.30..... non essendovi altri argomenti all'o.d.g. e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente



Il segretario



VERBALE VAN DE ALGEMEENEN VERGADERING

Van 12/11/1971

De vergadering is voorgezeten door de voorzitter, die de vergadering opent met een welkomwoord en de afsluiting van de vorige vergadering.

De voorzitter stelt de agenda voor.

De voorzitter stelt de agenda voor.

De voorzitter stelt de agenda voor.

De voorzitter stelt de agenda voor.

De voorzitter stelt de agenda voor.

De voorzitter stelt de agenda voor.

De voorzitter stelt de agenda voor.

De voorzitter stelt de agenda voor.

De voorzitter stelt de agenda voor.

De voorzitter stelt de agenda voor.

De voorzitter stelt de agenda voor.

De voorzitter stelt de agenda voor.

De voorzitter stelt de agenda voor.

De voorzitter stelt de agenda voor.

De voorzitter stelt de agenda voor.

De voorzitter stelt de agenda voor.

Luca Savino

Uffelle fume
Viceconti Maria Lucia

Uffelle fume (GENITORE DI MANUEL GARDIA)

Viceconti Maria Lucia (GENITORE LABANCA CARMEN)

Vittorio Filizola (Genitore di Gisella Carmela)

Vittorio Filizola

Uffelle fume (GENITORE DI ANGELA CESTARI)

Mario Gisella

Genneppe Ferrar

Genneppe Ferrar (GENITORE DI VITTORIO FERRARI)

Uffelle fume

Uffelle fume (GENITORE LUCA SAVINO/SILVIA SAVINO)

Uffelle fume

Uffelle fume (GENITORE GENTINO DOMENICO)

Vittorio Filizola

Uffelle fume

Simone Filizola (GENITORE GUARIELLO DAVINCE ENKA)

Uffelle fume

Uffelle fume

* UICIS
DREZIONE PRO

Daniela Fagla (GENTORE DI PESCE LORIS E PESCE GIULIATI.)
Giovanni Fagla

Marco Fagla

Gioia Sciro (DELEGA FERRAROLI MICHELE)

AGENZIA ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI LAGONEGGIO
Piazza dell'Unità d'Italia, 4 - 35042 Lagnoneggio

26 FEB. 2025
RAGIONE SOCIALE
N° 42 Mod. 3
200,00 €
duecento/00 €

26 FEB. 2025

L'ADDETTO AL FRONT OFFICE*
Biagio Cantisani

Blanth

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



REGIONE PROVINCIALE

Associazione di Promozione Sociale

ACLI RIVELLO

Ente del Terzo Settore

- STATUTO -



Associazione di Promozione Sociale

ACIA RIVELLO

Ente del Terzo Settore

- STATUTO -



PRINCIPI GENERALI

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.ii.mm., di seguito indicato come CTS, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: ACLI RIVELLO, la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, aderente alla Rete Nazionale di Associazioni afferenti all'ACLI APS, con sede a Roma in Via Giuseppe Marcora 18/20.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" vengono inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l'acronimo APS e, in aggiunta, di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo ETS dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore. Essa ha durata illimitata.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Basilicata. L'Associazione ha sede legale in via Piazza Regina Margherita, n° 13 nel comune di Rivello (PZ). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti dalla parte del Legale rappresentante. L'Associazione potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2) EFFICACIA DELLO STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se e quando approvato dall'Assemblea.

ART. 3) FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà ed aderisce all'APS ACLI nazionale: l'APS Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI aps) fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la sua azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona. L'APS ACLI RIVELLO condivide in pieno finalità e obiettivi dell'APS ACLI nazionale e vi aderisce nelle modalità consentite dalla normativa vigente, quali ad esempio la Rete Associativa nazionale di ACLI APS e il Sistema delle Associazioni specifiche e professionali, dei Servizi e delle Imprese sociali.

L'Associazione promuove altresì il benessere integrale della persona sia nello spirito che nel corpo. Tale finalità è allo stesso tempo culturale e sportiva, in particolare perseguendo l'equilibrio fisico e corporeo proprio delle discipline sportive, L'Associazione, laddove svolgerà attività sportive dilettantistiche, accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del dipartimento per lo sport, che si avvale della società Sport e salute S.p.A., del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva a cui intenderà affiliarsi, riconosciute dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).

Per tale motivo, l'associazione proporrà attività di varia natura e tipologia nell'ambito motorio, al fine di mantenere, promuovere o ristabilire lo stato di benessere fisico, mentale, sociale ed educativo delle persone, con particolare attenzione ai ragazzi in età scolare e ai cittadini a rischio di emarginazione sia per motivi economici che psicofisici o altro.

L'Associazione persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, di cui dell'art. 5 del CTS, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (le lettere corrispondono a quelle indicate dall'art.5 CTS):

- a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 CTS;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si

1945
The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors of the United States Steel Corporation for the year 1945.

Committee on Finance and Administration: Mr. J. Edgar Hoover, Chairman; Mr. Clegg, Mr. Glavin, Mr. Ladd, Mr. Nichols, Mr. Rosen, Mr. Tracy, Mr. Carson, Mr. Egan, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease.

Committee on Legal Affairs: Mr. J. Edgar Hoover, Chairman; Mr. Clegg, Mr. Glavin, Mr. Ladd, Mr. Nichols, Mr. Rosen, Mr. Tracy, Mr. Carson, Mr. Egan, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease.

Committee on Public Relations: Mr. J. Edgar Hoover, Chairman; Mr. Clegg, Mr. Glavin, Mr. Ladd, Mr. Nichols, Mr. Rosen, Mr. Tracy, Mr. Carson, Mr. Egan, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease.

Committee on Research and Development: Mr. J. Edgar Hoover, Chairman; Mr. Clegg, Mr. Glavin, Mr. Ladd, Mr. Nichols, Mr. Rosen, Mr. Tracy, Mr. Carson, Mr. Egan, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease.

Committee on Safety: Mr. J. Edgar Hoover, Chairman; Mr. Clegg, Mr. Glavin, Mr. Ladd, Mr. Nichols, Mr. Rosen, Mr. Tracy, Mr. Carson, Mr. Egan, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease.

Committee on Training: Mr. J. Edgar Hoover, Chairman; Mr. Clegg, Mr. Glavin, Mr. Ladd, Mr. Nichols, Mr. Rosen, Mr. Tracy, Mr. Carson, Mr. Egan, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease.

Committee on Welfare: Mr. J. Edgar Hoover, Chairman; Mr. Clegg, Mr. Glavin, Mr. Ladd, Mr. Nichols, Mr. Rosen, Mr. Tracy, Mr. Carson, Mr. Egan, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease.

Committee on Unemployment: Mr. J. Edgar Hoover, Chairman; Mr. Clegg, Mr. Glavin, Mr. Ladd, Mr. Nichols, Mr. Rosen, Mr. Tracy, Mr. Carson, Mr. Egan, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease.

Committee on War Relocation: Mr. J. Edgar Hoover, Chairman; Mr. Clegg, Mr. Glavin, Mr. Ladd, Mr. Nichols, Mr. Rosen, Mr. Tracy, Mr. Carson, Mr. Egan, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease.

Committee on War Relocation: Mr. J. Edgar Hoover, Chairman; Mr. Clegg, Mr. Glavin, Mr. Ladd, Mr. Nichols, Mr. Rosen, Mr. Tracy, Mr. Carson, Mr. Egan, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease, Mr. Gurnea, Mr. Harbo, Mr. Hendon, Mr. Pennington, Mr. Quinn, Mr. Nease.

concretizzeranno in:

1. Organizzazione di attività sportive, nell'ambito del baseball o di altre discipline sportive nelle sue più varie e ampie tipologie ed accezioni, in ogni sua forma, con corsi guidati da istruttori e allenatori qualificati, sempre con la massima attenzione al benessere integrale della persona;
2. Attività sociali volte all'inclusione dei soggetti più a rischio, sia per motivazioni familiari, sia per collocazione geografica, sia per condizione di reddito o per motivazioni di salute, sia psichica che fisica;
3. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto del CTS, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.

Per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, l'Associazione può stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può altresì svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

ART. 4) VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

ASSOCIATI

ART. 5) – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota sociale è inoltre non rimborsabile e non rivalutabile.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni



dell'associato minorenni o della persona con limitata capacità giuridica. Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

ART. 6) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- c) frequentare i locali dell'Associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- g) consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- h) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 7) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta. L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 6 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 8) ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di amministrazione;
- c) Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- d) Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9) L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Se sono associati altri ETS questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati. Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima. Tale

...the ... of the ...

...the ... of the ...

...the ... of the ...

200-01-0000-0000

200-01-0000-0000

...the ... of the ...

comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

ART. 10) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 13 del presente statuto;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 12) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.



ART. 13) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da numero minimo di 3 a un numero massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione dei soci

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 14) IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il VicePresidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

OPINIONE
DIREZIONE

ART. 15) L'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ASPETTI GESTIONALI

ART. 17) LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 18) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:


- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati

ART. 19) BILANCIO E RENDICONTAZIONE

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione. Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.



ART. 20) BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E L'OBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22) CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 23) PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

ART. 24) RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

SCIoglimento

ART. 25) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO


In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

DIPOSIZIONI FINALI

ART. 26) NORMA DI RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: POTENZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: LAGONEGRO

Registrazione di Atto Privato

Il 26/02/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TCD, serie 3, numero 42

data di stipula: 21/02/2025

ident.vo telematico: TCD25L000042000MD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91015770760

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91015770760	SVNGTV76A24F839V		
-------------	------------------	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-PZ - DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-PZ

Oggetto: VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA APS ACLI RIVELLO ETS.

Classificazione: 03.03 - Liquidare le imposte degli atti privati

Mittente: Aps Acli Rivello

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0019682

Data: 26/02/2025

Ufficio: UFFICIO TERRITORIALE LAGONEGRO - DP POTENZA



Spett.le AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE LAGONEGRO

Oggetto: esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e imposta di registrazione

Il sottoscritto GUSTAVO SAVINO in qualità di Presidente, legale rappresentante

della Associazione di Promozione Sociale ACLI RIVELLO,

iscritta nel registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con provvedimento n°122859 dell'11/04/2023, comunica con la presente che la suddetta associazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 5, del Decreto Legislativo 117/2017 (codice del Terzo Settore), dal 1° gennaio 2018 è esente dal pagamento dell'imposta di bollo su tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie, anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti.

Ai sensi dell'articolo 82 comma 3, del Decreto Legislativo 117/2017 (codice del Terzo Settore), è esente dal pagamento dell'imposta di registrazione in caso di modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Firma

Data 26/02/2025

